

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di I° Grado “

E-Mail comprens.ruffano@libero.it <http://www.comprensivoruffano.com>

Tel. e Fax 0833/691553 Codice fiscale n. 81003230752

Via De Gasperi - 73049 RUFFANO (LE)

Regolamento di disciplina Anno scolastico 2006/2007

Art. 1 Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è emanato con riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 4 e 5 del D.P.R. 249 del 24.6.98 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.

Art. 2 Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art.1 del D.P.R.249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti), riguardanti la vita della comunità scolastica.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le norme di sicurezza e tutela della salute dettate dal Regolamento d’Istituto.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti sono tenuti a curare e rendere accogliente l’ambiente scolastico quale contesto di vita quotidiana.
7. Gli studenti sono tenuti a dotarsi del materiale scolastico occorrente.
8. Gli studenti **non devono portare a scuola il cellulare.**

Art. 3 Disciplina

1. Il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’art.2, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.
2. Le mancanze disciplinari sono rilevate dal docente o da ogni altro componente del personale scolastico presente all’atto dell’infrazione.
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
4. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. L’infrazione disciplinare connessa al comportamento influisce sulla valutazione del profitto.

Art. 4 Sanzioni

1. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
3. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un organo collegiale.
4. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
5. La decisione di allontanare lo studente dalla comunità scolastica è, per quanto possibile, subordinata alla condivisione di tale iniziativa con la famiglia.
6. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 Sanzioni disciplinari specifiche

Agli alunni che manchino, reiteratamente, ai doveri scolastici di cui all'art.2 del presente Regolamento, sono inflitti, secondo la gravità della mancanza, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. Richiamo annotato sul registro di classe;
Comunicazione scritta sul diario da parte del docente;
Recupero del lavoro non svolto;
Ritiro di oggetti che saranno consegnati ai genitori;
Risarcimento danni.
- b. Convocazione dei genitori da parte del Team/Consiglio di Classe e/o Dirigente Scolastico;
Sospensione dalle lezioni in classe con obbligo dello svolgimento di lavoro individualizzato inerente all'infrazione commessa;
Sospensione dalle lezioni per un periodo di tempo stabilito dall'organo competente.

I provvedimenti di cui alla lett. a. sono comminati dai docenti.

I provvedimenti di cui alla lett. b. possono essere disposti solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e sono comminati dal Consiglio di Classe o, nei casi più gravi, dall'Organo di Garanzia. Tutti i provvedimenti sono comunicati tempestivamente ai genitori degli alunni interessati.

Il Consiglio di Classe, prima di applicare la sanzione, deve necessariamente valutare la situazione personale dello studente e ascoltare le giustificazioni dell'alunno.

La famiglia dello studente, in ogni caso, è tenuta a rifondere i danni materiali prodotti.

Art. 6 Attività in favore della comunità scolastica

Le sanzioni, comminate ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, possono essere convertite in attività in favore della comunità scolastica.

Le attività di conversione consistono in:

- a) riordino della biblioteca scolastica;
- b) riordino dei laboratori scolastici;
- c) affiancamento al personale ausiliario ATA per attività di controllo, pulizia e riordino dei locali scolastici;
- d) ogni altra attività individuata dal Consiglio di Classe.

La conversione delle sanzioni è realizzata con l'assistenza di un operatore scolastico, individuato dal Consiglio di Classe, quale garante dell'efficacia del provvedimento.

Art. 7 Impugnazioni

Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 4 (temporaneo allontanamento), e per i relativi ricorsi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 328 – commi 2 e 4 – del Decreto legislativo 16.2.1994 n. 297.

Art. 8 Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari di cui all'art. 4, è ammesso ricorso per questioni di legittimità nell'applicazione delle procedure, da parte dei genitori dell'alunno interessato, entro 15 giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia.

L'Organo di Garanzia è formato:

- dal Dirigente con funzioni di Presidente
- da 1 Docente
- da 2 genitori designati dai rappresentanti del Consiglio d'Istituto.

L'Organo di Garanzia è nominato con decreto del Dirigente Scolastico.

Art. 9 Funzionamento dell'Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia è convocato e presieduto dal Dirigente scolastico a seguito del ricorso presentato dai genitori dello studente interessato al procedimento disciplinare.

La convocazione è disposta entro 3 giorni.

Le sedute non sono pubbliche.

Alla discussione intervengono i genitori interessati i quali possono presentare memorie difensive scritte. I genitori possono essere rappresentati da persona di fiducia.

L'Organo di garanzia procede senza vincoli e dispone delle audizioni che ritiene opportune ai fini della valutazione finale. Nessun segreto deve essere opposto all'attività dell'Organo.

Al termine dell'audizione e dell'eventuale discussione, l'Organo di Garanzia decide a maggioranza.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle decisioni assunte viene fornita notizia ai genitori interessati.

Tutta la procedura avviene in maniera da garantire la tutela della privacy.

I componenti dell'Organo di Garanzia sono tenuti a trattare le questioni sottoposte, in materia di ricorsi ai procedimenti disciplinari, con la massima riservatezza.

Art. 10 Ulteriori competenze dell'Organo di Garanzia

All'Organo di Garanzia sono devolute le questioni concernenti i conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del D.P.R. 249/98.

Art. 11 Durata in carica

L'Organo di Garanzia dura in carica 3 anni e può essere confermato per una sola volta, permanendo i requisiti soggettivi e oggettivi dei componenti.

Tale Organo deve essere costituito entro il 31 Ottobre dell'anno scolastico interessato al rinnovo.

La carica di componente dell'Organo di Garanzia si perde con il venir meno del titolo in base al quale è avvenuta la nomina. In tale ipotesi il Dirigente scolastico procede alla surroga.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Madrilena PAPALATO